



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 484
del 7 DIC. 2011

OGGETTO: Affidamento Comunità Alloggio per minori "M.G. Gulino" di Ragusa all'Associazione Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta. Periodo 01 gennaio 2012/31 dicembre 2014. Proposta per il Consiglio Comunale.

L'anno duemila un'ottanta il giorno sette alle ore 13,10
del mese di dicembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta l'Assessore Angiomo, sott.-se. Maria Teresa Tumino
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dott.ssa Maria Teresa Tumino		
2) dott. Giovanni Casentini		<u>z</u>
3) ing. Mario Addario	<u>z</u>	
4) sig. Venerando Guizzo	<u>z</u>	
5) sig.ra Vita Migliore	<u>z</u>	
6) geom. Francesco Barone	<u>z</u>	

Assiste il Segretario Generale dott. Benedetto Buscemi

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 105098 /Sett. 10^o del 30/11/2011

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
 - per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art. 12 – 1°~~e 2^o~~ comma - della LR n. 44/91;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
12 DIC. 2011 fino al 27 DIC. 2011 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

12 DIC. 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

- Certifico di immediata esecutività della delibera
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12 DIC. 2011 al 27 DIC. 2011

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione
Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12 DIC. 2011 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 12 DIC. 2011 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTÀ DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

12 DIC. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

L'UNICO MARIO C. S.
(Giuseppe Turito)

Ragusa, li

Parte integrante e sostanziale alla
Giunta Municipale

n° h84 del 17 DIC. 2011



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X

SERVIZI SOCIALI ED
ASSISTENZA

Prot n. 105098 Settore X del 11/2011

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

Oggetto: Affidamento Comunità Alloggio per minori “M.G. Gulino” di Ragusa all’Associazione Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta. Periodo 01 gennaio 2012/31 dicembre 2014. Proposta per il Consiglio Comunale.

Il sottoscritto dr Salvatore Scifo Dirigente del Settore X, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista legge regionale n.22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. 28 maggio 1987;

Visto il D.P.R.S. 29/06/88 di approvazione degli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali e il D.P.R.S. 10/08/96 di approvazione degli schemi di convenzione-tipo per la gestione da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla l.r.22/86;

Richiamato il D.P.R.S. n. 158 del 04/06/1996 che approva gli standards e gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla lr 22/86 che, tra l’altro, impone che dette convenzioni abbiano la durata di anni tre;

Vista la legge n.328/00 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che all’art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi autorizzativi dei servizi e delle strutture;

Visto il D.P.R.S. n.243/02 di approvazione delle “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana”;

Visto il D.P.C.M. n.308/01, riportante “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell’art.11 della L.328/00” ed in particolare l’art. 3 che individua i requisiti minimi per “Comunità di tipo familiare” che accolgono minori, anziani e disabili e “Gruppi appartamento”

per giovani e adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile;

Vista la L.R. n.10/03 che riconosce e valorizza il ruolo della famiglia quale risorsa fondamentale nella rete dei servizi e quale soggetto promotore nell'azione di sviluppo di servizi e interventi più flessibili e rispondenti alle esigenze della stessa famiglia;

Vista la L. 184/83, per come modificata e integrata dalle Leggi n. 476/98 e n.149/01 che ha previsto all'art. 2 il superamento del ricovero in istituto entro il 31.12.06 mediante l'affidamento del minore a una famiglia e, ove ciò non fosse possibile, ad una comunità di tipo familiare caratterizzata da organizzazione e rapporti interpersonali;

Visto il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto n. 44 - triennio 2010/2012 - il quale si pone, in continuità con quanto precedentemente programmato e realizzato, anche attraverso le azioni e gli interventi sociali che sono stati posti in essere durante le precedenti triennalità 2004/2006 e 2007/2009;

Che obiettivo della continuità è quello di non disperdere il patrimonio di conoscenze e di competenze che sono state raggiunte, consolidando, quanto di positivo e di efficace è stato realizzato e ponendosi finalità di sviluppo e miglioramento;

Atteso che relativamente all'Area "Diritti dei Minori" il predetto documento di programmazione di interventi e azioni socio-sanitari prevede un'offerta di servizi atti a rispondere con efficacia sempre maggiore alla complessità dei bisogni dei "Minori" sostenendo quelle famiglie che si trovano in situazioni di carenze di ordine sociale e culturale che pregiudicano una sana ed equilibrata crescita del minore;

Che in particolare l'Area "Diritti dei Minori" prevede l'attuazione dell'azione DM 8 "Comunità alloggio per minori a rischio di devianza", servizio residenziale con finalità educative e sociali capace di offrire un ambiente accogliente di tipo familiare ai minori, in situazioni pregiudizievoli, allontanati dalla propria famiglia, di soddisfare i bisogni di relazione e di sostegno, attraverso l'intervento di operatori qualificati, percorsi formazione e di recupero sociale.

Che il servizio ha come finalità quella di garantire un supporto socio-educativo a minori:

- ◊ temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione
- ◊ in situazioni di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia di origine
- ◊ con problematiche socio-familiari, relazionali, di socializzazione e a rischio di devianza.

Che le principali attività che s'intendono realizzare sono:

- ◊ l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la formazione professionale per i minori aventi età superiore a 16 anni;
- ◊ il collocamento in attività lavorative di apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- ◊ il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- ◊ la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune, quali: la collaborazione, la partecipazione a semplici attività domestiche, gli incarichi di piccole responsabilità;
- ◊ la promozione di una vita di gruppo regolata dalla solidarietà, collaborazione e condivisione e l'accettazione dell'altro;
- ◊ l'uso corretto e attivo del tempo libero anche mediante escursioni e gite;

- ◊ il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- ◊ i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- ◊ l'apertura alla "realtà sociale" per avviare un processo di socializzazione
- ◊ l'offerta di opportunità al minore di essere in contatto con ambienti sani e propositivi della società che spesso diventano anche riferimenti educativi;
- ◊ il collegamento con le famiglie di origine o quelle di appoggio con lo scopo di operare affinché il minore possa ritrovare o creare un suo nuovo equilibrio
- ◊ Il lavoro di rete come valida risorsa per poter raggiungere l'obiettivo del reinserimento del minore nel proprio nucleo familiare di origine rendendo maggiormente possibile l'attuazione del programma educativo rivolto alla famiglia stessa.

Preso atto che il servizio, diretto a n. 9 minori di sesso maschile, è stato istituito nell'anno 1999 a seguito del finanziamento concesso al Comune di Ragusa per la gestione della Comunità alloggio "M e G Gulino" di Ragusa, capace di accogliere minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, sita in Via M. Leggio n.88, dell'Associazione Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta, in possesso di una struttura operante a Ragusa, in Via M. Leggio n.88,;

Che dal 1999 il servizio è stato sempre affidato, in convenzione della durata triennale, alla predetta associazione, secondo le disposizioni dell'Assessorato Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali che finanzia interamente l'intervento socio-assistenziale;

Visto il D.A. n.426 del 13/04/99 di iscrizione dell'Associazione Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta all'albo di cui art. 26 della L.R. 22/86 per la struttura Comunità alloggio per minori di Ragusa ed autorizzativa alla stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale;

Viste le deliberazioni consiliari di affidamento del servizio: n. 44/00 fino al 19/09/02 - n. 45/02 fino al 19/09/05 - n. 55/05 fino al 31/12/08 e n.79/08 fino al 31/12/11;

Rilevato che in questi anni la Comunità alloggio di Ragusa ha maturato esperienza nel servizio dimostrando sempre una spiccata sensibilità verso i minori assistiti mediante l'utilizzo di operatori attenti, qualificati e conoscitori dei bisogni sociali dei minori ospiti nel tempo;

Vista la nota n.813/2011 con la quale l'Associazione Casa Famiglia Rosetta ha chiesto il rinnovo della convenzione per tre anni;

Visti i decreti dell'Assessorato regionale della famiglia con i quali sono stati assegnati i finanziamenti per la gestione della Comunità di che trattasi da parte della Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta, ammontanti complessivamente ad €.281.161,06 comprendenti il finanziamento per l'anno 2011 e il finanziamento relativo all'aggiornamento delle rette secondo gli indici Istat riferito agli anni 2010/2011;

Visto il D.A. del 25/07/2011 con il quale viene rideterminata, per l'anno 2011, la retta di ricovero delle Comunità Alloggio per minori:

- Compenso fisso mensile €.1.476,71
- Retta giornaliera €.25,38

Ritenuto di dovere provvedere in merito all'approvazione del presente provvedimento da trasmettere al Consiglio Comunale al fine di affidare il servizio di cui trattasi, per anni tre, all'Associazione Casa Famiglia Rosetta;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dagli uffici del Settore X, al fine di regolamentare il rapporto convenzionale;

Preso atto che il costo del servizio, per anni tre, ammonta presuntivamente al €.720.094,35, così distribuiti:

Costi periodo gennaio 2012 / dicembre 2014				
Costo fisso mensile pro-capite calcolato sulla base degli importi regionali per l'anno 2011	N. minori	Totale Costo mensile	Totale costo annuo	Costo triennio 2012/2014
€ 1.453,46	9	€ 13.081,14	€ 156.973,68	€ 470.921,04

Costo fisso giornaliero pro-capite calcolato sulla base degli importi regionali per l'anno 2011	N. minori	Tot. Costo giornaliero	costo annuo (max 330 gg.)	Costo triennio 2012/2014
€ 25,38	9	€ 228,42	€ 75.378,60	€ 226.135,80

Totale annuo	€ 232.352,28
--------------	---------------------

Ipotesi di rivalutazione	Importo da rivalutare	Costo annuo rivalutato
ipotesi rivalutazione indici Istat 2012 (1,4% circa) per l'anno 2012	€ 3.252,93	€ 232.352,28
ipotesi rivalutazione indici Istat 2013 (1,8% circa) per l'anno 2013	€ 4.240,89	€ 235.605,21
ipotesi rivalutazione indici Istat 2014 (2% circa) per l'anno 2014	€ 4.796,92	€ 239.846,11
Costo complessivo triennio 2012/2014 incluso ipotesi aumento indici ISTAT		€ 720.094,35

Ritenuto che l'affidamento triennale è subordinato all'erogazione dei finanziamenti regionali necessari per la gestione della Comunità alloggio;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:

Visto l'art. 15 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa ed in conformità con quanto previsto dal DPRS n. 158 del 04/06/1996, relativamente alla durata dell'affidamento stabilito in anni tre, proporre al Consiglio Comunale di:

- 1) Affidare all'Associazione Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta il servizio "Comunità alloggio per minori a rischio di devianza" denominata "MeG Gulino" di Ragusa, per n. 9 minori di sesso maschile di età compresa tra gli otto ed i tredici anni, per anni tre (01

gennaio 2012/31 dicembre 2014), per l'importo complessivo presunto di €.720.094,35, semprecchè la regione Sicilia continui ad erogare il finanziamento necessario al mantenimento della struttura.

- 2) Approvare lo schema di convenzione, allegato parte integrante del presente atto.
- 3) Dare atto che l'importo complessivo presunto di €.720.094,35, occorrente all'espletamento del servizio per il triennio 2012/2014), comprensiva dell'adeguamento degli indici Istat che presuntivamente sono stati calcolati all' 1,4% per il 1° anno, all'1,8% per il 2° anno e al 2% per il terzo anno, verrà così distribuito:

⇒ anno 2012	€. 235.605,21
⇒ anno 2013	€. 239.846,11
⇒ anno 2014	€. 244.643,03

J imp plan. 2153/11

DA IMPEGNARE CON SUCCESSIVO ATTO

Dopo l'approvazione BILANCIO 2012 e plurianuale

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Ragusa I, <i>28/11/2011</i> Il Dirigente	Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile. Ragusa II, Il Dirigente
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. L'importo della spesa di C. Va imputata al cap. <i>1899.561 impi. fun. 2153/u</i>	Si esprime parere favorevole in ordine legittimità. Ragusa II, <i>1.12.2011</i> Il Responsabile del Servizio Finanziario
Motivazione dell'eventuale parere contrario:	Ragusa II, <i>27.12.2011</i> Il Segretario Generale dott. <i>Salvatore Buscema</i> 
	Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1) Schema di convenzione
- 2)
- 3)
- 4)

Ragusa II, 29/11/2011

Il Responsabile del Procedimento
Camillieri
Maria Grazia Camillieri

Il Dirigente del settore X
Scifo
Dr. Salvatore Scifo

Visto: L'Assessore ai Servizi Sociali
Barba

A 84 n. 7 DIC. 2011

COMUNE DI RAGUSA

N. _____ di Repertorio

Oggetto: Affidamento gestione servizio <Comunità alloggio per minori a rischio di devianza "Maria e Giovanna Gulino"> di Ragusa all'Associazione Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta per il periodo 1° gennaio 2012/31 dicembre 2014

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella Segreteria del Comune di Ragusa.
Avanti a me Dr. Benedetto Buscema, Segretario Generale del Comune suddetto, sono comparsi

DA UNA PARTE

il dr. Salvatore Scifo nato il 1° gennaio 1953 a Ragusa, nella qualità di Dirigente del Settore X del Comune di Ragusa (CF 00180270886), domiciliato per le funzioni presso la residenza municipale

E DALL'ALTRA

Il Sac. Dr. Vincenzo Sorce nato a Serradifalco (CL) il 28 novembre 1944 - il quale interviene nella qualità di Legale rappresentante dell'Associazione "Casa Famiglia Rosetta" Onlus - con sede in Caltanissetta - Contrada Bagno - ove è domiciliato per la carica, C.F. n.92001170858 - Partita IVA n.01377430853 -

Dette parti, la cui identità personale io Segretario sono certo, senza assistenza di testimoni ai quali con il mio consenso espressamente rinunziano, mi chiedono la stipula del presente atto premettendo che:

- ◊ Il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto n. 44 - all'Area diritti dei Minori - prevede l'attuazione del Servizio "Comunità alloggio per minori" che ha come finalità quella di garantire un supporto socio-educativo a minori in situazioni di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia di origine;
- ◊ Il servizio, diretto a n. 9 minori di sesso maschile, è stato istituito nell'anno 1999 a seguito del finanziamento concesso al Comune di Ragusa per la gestione della Comunità alloggio "M e G Gulino" di Ragusa, capace di accogliere minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, sita in Via M. Leggio n.88, dell'Associazione Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta, in possesso di una struttura operante a Ragusa, in Via M. Leggio n.88;
- ◊ Con deliberazione consiliare n. _____ del _____ è stato disposto l'affidamento della gestione del servizio "Comunità alloggio minori M. e G. Gulino" di Ragusa alla predetta Associazione, per la durata di anni tre (01/01/2012 - 31/12/2014) e per l'importo massimo complessivo presunto di **€.720.094,35**, semprecché la Regione Sicilia continui ad erogare il finanziamento necessario per il mantenimento della struttura.

Tutto ciò premesso si stipula quanto segue:

Art. 1) La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2) Il dr. Salvatore Scifo, nella sua qualità, affida al Sac. Dr. Vincenzo Sorce che, nella qualità accetta, l'espletamento del servizio “Comunità alloggio per minori a rischio di devianza “M. e G. Gulino” di Ragusa.

Art. 3) Oggetto del servizio

La “Comunità alloggio” è un servizio residenziale, con finalità educative e sociali capace di offrire un ambiente accogliente di tipo familiare ai minori, in situazioni pregiudizievoli, allontanati dalla propria famiglia, di soddisfare i bisogni di relazione e di sostenere, attraverso l'intervento di operatori qualificati, percorsi formazione e di recupero sociale.

L'azione della Comunità Alloggio si colloca sistematicamente nella rete dei servizi socio-assistenziale presenti nel territorio e interagisce stabilmente con altre agenzie educative formali ed informali.

Art. 4) Finalità del servizio

Il Servizio, in un'ottica di prevenzione e di contenimento degli stati di disagio e di emarginazione, ha come finalità quella di garantire un supporto socio-educativo a minori:

- ◊ temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione
- ◊ in situazioni di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia di origine
- ◊ con problematiche socio-familiari, relazionali, di socializzazione e a rischio di devianza.

Art. 5) Destinatari

I destinatari del servizio sono minori di sesso maschile, di età compresa tra i gli 8 ed i 13 anni, che vivono in situazioni di disagio socio-relazionale ovvero le cui famiglie si trovino in difficoltà ad esercitare la funzione educativa-genitoriale e, pertanto, non garantiscono stabilità educativa e/o siano portatrici di problemi strutturali che comportino marginalità e disadattamento.

L'ammissione al servizio viene determinata dal Settore X “Servizi Sociali” del Comune di Ragusa previo provvedimento del Tribunale per i Minorenni e, in casi eccezionali, anche su disposizione del Servizio Sociale Professionale del Comune di Ragusa, nelle more dell'acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria minorile.

Previo nulla osta e/o provvedimento del Tribunale per i Minorenni, possono altresì, in via eccezionale, essere accolti:

- ◊ minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa Comunità alloggio siano ospiti altri fratelli;
- ◊ minori di età superiore ai 13 anni, qualora il minore deve completare il progetto educativo d'intervento. Per l'ottenimento del nulla osta del competente Tribunale per i Minorenni, dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del Responsabile della Comunità Alloggio e dell'Ufficio di servizio sociale del Comune di residenza del minore.
- ◊ minori di età superiore ai 13 anni, previa disponibilità del posto, qualora il minore necessiti temporaneamente di vivere in ambiente sereno e tranquillo nell'ambito del territorio cittadino, per mantenere i contatti con la famiglia o completare il percorso dell'obbligo scolastico, su parere dell'equipe della Comunità alloggio e del Servizio sociale del Comune, semplicemente non si crei disagio all'interno della struttura.

- ◊ In casi particolarmente eccezionali la Comunità alloggio può ospitare, fino ad un massimo di giorni cinque, n. 1 minore per il quale si rende necessario il temporaneo collocamento presso una “struttura protetta”. Tale circostanza potrà verificarsi per minori in stato di abbandono su segnalazione delle Forze di Polizia e del Tribunale per i Minorenni, anche in orario notturno o festivo. La comunicazione dell'inserimento dovrà essere tempestivamente comunicata telefonicamente all'assistente sociale comunale reperibile e trasmessa ai Settore Servizi Sociali, il primo giorno utile lavorativo. Entro cinque giorni dovrà essere attivata la procedura di reperimento di altra idonea collocazione.

Art. 6) La struttura

La Comunità Alloggio, struttura di accoglienza con finalità educative, è ubicata a Ragusa in Via M. Leggio n.88. È dotata di locali e servizi previsti dagli standards della Regione Sicilia ed è aperta per 365 giorni per 24 ore.

La struttura si articola in :

- ◊ Spazi personali: camere da letto, locali di appoggio al personale, servizi igienici
- ◊ Spazi comuni: sala da pranzo, cucina, soggiorno/ricreazione, lavanderia;

La struttura è inserita nel normale contesto abitativo per permettere l'integrazione dei minori del territorio, per facilitare le visite agli ospiti della struttura e gli eventuali incontri con i genitori naturali.

Art. 7) Funzionamento e Organizzazione

La Comunità Alloggio, in quanto “casa temporanea” dei suoi ospiti, deve garantire e prevedere modalità di vita e di relazione simili all’ambiente familiare: accogliere il minore, assicurarne la cura e rispondere ai suoi bisogni fondamentali con l’obiettivo di favorirne la crescita e di consentire il raggiungimento della maggiore autonomia personale, della qualificazione professionale e della socializzazione.

Il particolare la Comunità deve:

- ◊ Prestare ai minori ospiti non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma anche ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di “malattie specifiche” che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.
- ◊ Garantire vestiario decoroso e adatto al clima e alla stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dalla stesso minore ed acquistato con l’ausilio degli educatori a cura e spese del contraente.
- ◊ Responsabilizzare il minore alla cura degli indumenti ed effetti personali
- ◊ Prestare un trattamento alimentare facendo riferimento alla “tabella dietetica” dell’ASP territoriale, che dovrà essere esposta in cucina. Gli alimenti devono essere di “buona qualità e rispondere alle caratteristiche organolettiche;

Presso la Comunità deve esser tenuta la seguente documentazione:

- ◊ cartelle degli ospiti, all'interno delle quali sono contenuti i documenti personali, sanitari, scolastici, i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, la documentazione anamnestica, le relazioni dei servizi invianti e di altri eventuali operatori socio sanitari coinvolti nel caso. Nella sezione sanitaria viene tenuto un diario di tutte le visite o le prestazioni sanitarie cui l'ospite è stato sottoposto oltre agli esiti e le diagnosi, prognosi e terapie conseguenti;
- ◊ il diario giornaliero in cui devono essere annotati gli avvenimenti della giornata per ogni singolo ospite;
- ◊ l'agenda dove vengono annotati gli impegni degli ospiti e/o degli educatori giorno per giorno;
- ◊ schede di aggiornamento sul percorso degli ospiti elaborate dagli educatori, contenente anche l'andamento della vita individuale e di gruppo;

- ◊ registro delle visite dei/ai parenti degli ospiti;
 - ◊ registro infortuni, documentazione del personale e registro presenze;
- La Comunità deve altresì curare l'organizzazione di strumenti che facilitino il reinserimento nella vita lavorativa e sociale, mantenere e favorire attraverso l'équipe educativa, i rapporti con le figure parentali dei minori ospiti ed il rientro a casa degli stessi.

Art. 8) Personale e sua funzione

Il personale ricopre un ruolo fondamentale per la qualità del servizio offerto e per la realizzazione di tutte le attività programmate nel servizio.

Il contraente si impegna, pertanto, a fornire il seguente personale, garantendone la professionalità:

Personale con rapporto di lavoro subordinato

N. 1 Operatore Sociale responsabile : In possesso di titolo di laurea in scienze: dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale ovvero specifica e documentata esperienza, almeno biennale, con compiti di coordinamento, maturata in strutture assistenziali per minori.

E' il punto di riferimento per il personale in servizio, mantiene rapporti costanti con il Servizio Sociale del Comune, sia per la segnalazione della casistica e dei singoli Progetti Educativi Individualizzati che per la verifica periodica del servizio, concordando le eventuali modifiche da apportare alla programmazione e alle modalità di gestione delle attività.

Nel pieno rispetto delle norme sulla tutela della privacy, inoltre, è tenuto a:

- ◊ predisporre e tenere costantemente aggiornata una cartella personale dei "minorì" ospiti contenente i documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e quanto altro ritenuto di rilievo, oltre ad una scheda di anamnesi medico-psico-sociale da aggiornare periodicamente relativa alle famiglie di provenienza in situazione di disagio socio-economico e svantaggio sociale;
- ◊ relazionare trimestralmente sull'andamento generale del servizio e sull'attività svolta;
- ◊ redigere annualmente una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati ottenuti rispetto a quelle programmate, delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e criticità nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall'Amministrazione.

N. 4 Educatori Professionali - In possesso di apposito titolo di educatore professionale rilasciato da università o Ente di formazione legalmente riconosciuto a livello regionale o nazionale.

L'educatore svolge un ruolo di primaria importanza in quanto deve rappresentare la figura adulta significativa, capace di stimolare il minore alla riflessione e alla conoscenza di sé; in tal senso, il rapporto personale educatore – minore è strategico per la buona riuscita del Progetto Educativo Individuale.

L'educatore, utilizzando la propria metodologia professionale ed il lavoro di rete, agisce il suo ruolo in maniera attiva e propositiva, attraverso le seguenti funzioni:

- ◊ aiutare il minore, alla riflessione personale, all'attitudine all'ascolto, all'osservazione;
- ◊ stimolare il minore al rispetto di Sé e degli altri, alla capacità di incanalare la propria aggressività in comunicazione positiva;
- ◊ favorire la conoscenza e valorizzazione delle proprie risorse, la capacità di fare, lo sviluppo di una capacità critica, la capacità di comunicare;
- ◊ sostenere il minore nell'attività didattica in orario extra scolastico, in stretta collaborazione con gli insegnanti per favorire un recupero idoneo a rafforzare la stima personale del minore, a favorire il senso delle regole, lo sviluppo di competenze nell'organizzazione e gestione del tempo;

- ◊ promuovere l'integrazione sociale agevolando la partecipazione del minore alle attività sportive e ricreative o comunque ai diversi luoghi di aggregazione che il territorio offre (Centri di aggregazione, oratorio, biblioteche etc.);
- ◊ agire da osservatore della vita del minore fornendo le informazioni di ritorno e proponendo le conseguenti modifiche o aggiornamenti in itinere, da apportare al Progetto Educativo Individualizzato per la maggiore efficacia dell'intervento

N. 1 Ausiliario : In possesso di licenza della scuola dell'obbligo. – Esso collabora, nell'ambito delle specifiche mansioni, alla realizzazione del servizio

Personale con rapporto di consulenza (prestazione professionale)

N. 1 Psicologo in possesso di laurea in psicologia, abilitazione ed iscrizione nell'apposito albo professionale.

Il professionista, utilizzando la propria metodologia professionale ed il lavoro di rete, agisce il suo ruolo in maniera attiva e propositiva, attraverso le seguenti funzioni:

- ◊ Collabora con l'Equipe educativa ai progetti generali sui minori e al progetto generale della Comunità;
- ◊ Partecipa :
 - alla valutazione degli inserimenti dei minori in Comunità;
 - alla valutazione di ingresso del minore e alla stesura della cartella anamnestica;
 - alla realizzazione del PEI;
 - alla stesura delle relazioni periodiche sui minori;
 - alle riunioni di staff, spazio aperto al confronto tra operatori alla progettazione, alla verifica e al coordinamento delle funzioni organizzative del servizio;
- ◊ Si occupa del sostegno psicologico:
 - ai minori, allo scopo di conoscere e monitorare la situazione familiare e personale e per l'attivazione di un progetto a tutela dello stesso, dando voce ai loro bisogni attraverso ascolto mirato
 - alle famiglie di origine e ad eventuali famiglie di appoggio e/o affidatarie;
- ◊ promuove attività di gruppo con i minori, quali laboratori espressivi ed incontri tematici;
- ◊ prende parte al lavoro di rete con i servizi territoriali (Servizio sociale dei Comuni, Dipartimento Salute Mentale e Consultori familiari delle AUSL, Tribunale per i Minorenni, ecc.)

N. 1 Assistente Sociale in possesso dell'abilitazione alla professione ed iscritta all'Albo degli Assistenti sociali.

Il professionista, consulente dell'equipe educativa della Comunità, utilizzando la propria metodologia professionale ed il lavoro di rete, agisce il suo ruolo in maniera attiva e propositiva, attraverso le seguenti funzioni:

- ◊ Collabora con l'Equipe educativa ai progetti generali sui minori e al progetto generale della Comunità;
- ◊ Partecipa :
 - alla valutazione degli inserimenti dei minori in Comunità;
 - alla valutazione di ingresso del minore e alla stesura della cartella anamnestica;
 - alla realizzazione del PEI;
 - alla stesura delle relazioni periodiche sui minori;
 - alle riunioni di staff, spazio aperto al confronto tra operatori alla progettazione, alla verifica e al coordinamento delle funzioni organizzative del servizio;
 - alle attività di gruppo con i minori;
- ◊ Attua interventi di sostegno sociale attraverso colloqui con i minori e con le famiglie di origine e ad eventuali famiglie di appoggio e/o affidatarie;

- ◊ Prende parte al lavoro di rete con i servizi territoriali (Servizio sociale dei Comuni, Dipartimento Salute Mentale e Consultori familiari delle AUSL, Tribunale per i Minorenni, ecc.)

N. 1 Infermiere professionale : Operatore sanitario in possesso del diploma universitario abilitante ed iscrizione all'albo professionale

Il contraente può, altresì avvalesi, per servizi integrativi a supporto e non sostitutive delle superiori figure, della collaborazione di operatori volontari con particolare riguardo alle attività di socializzazione, animazione, trasporto, formazione e di inserimento lavorativo. Possono essere ammessi presso la Comunità, tirocinanti di corsi di formazione e universitari, compatibilmente con la situazione contingente del servizio (eventuali presenze già attivate di altri volontari/tirocinanti) e volontari in servizio civile. Il contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro e si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

Il personale con rapporto di lavoro subordinato, deve essere regolarmente assunto, con inquadramento e livello retributivo equiparati a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria e rispetto al quale il contraente si impegna ad applicarne integralmente tutte le norme in vigore.

Prima della stipula della convenzione il contraente è tenuto a trasmettere al Settore Servizi Sociali i titoli, i curriculum professionali e copia di tutti i contratti di assunzione e/o di collaborazione del personale.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato od autonomo tra il Comune ed i singoli operatori del contraente che, con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni pretesa che possa essere avanzata dai medesimi.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza alle loro mansioni favorendo a tutti i livelli, un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che il servizio vuole raggiungere.

Art. 9) Attività e Piano educativo

Elemento essenziale ed indispensabile per evitare lo sradicamento del minore dal contesto naturale è il radicamento della Comunità alloggio con il territorio.

Per l'attuazione dei piani individuali è previsto un lavoro di rete che coinvolge i servizi e le istituzioni del territorio tramite i quali, ciascuno per le proprie competenze e professionalità, assume l'impegno di concorrere al recupero complessivo delle situazioni problematiche in cui versa il minore.

Il lavoro di rete deve costituire una valida risorsa per poter raggiungere l'obiettivo del reinserimento del minore nel proprio nucleo familiare di origine rendendo maggiormente possibile l'attuazione del programma educativo rivolto alla famiglia stessa.

Le attività previste sono:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale per i minori aventi età superiore a 16 anni;
- il collocamento in attività lavorative di apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;

- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune, quali: la collaborazione, la partecipazione a semplici attività domestiche, gli incarichi di piccole responsabilità;
 - la promozione di una vita di gruppo regolata dalla solidarietà, collaborazione e condivisione e l'accettazione dell'altro
 - l'uso corretto e attivo del tempo libero anche mediante escursioni e gite. Per queste ultime attività fuori dal territorio cittadino, anche se di poche ore, dovrà prevedersi oltre all'autista, la presenza di operatori in numero adeguato ai partecipanti;
 - il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
 - i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
 - l'apertura alla "realtà sociale" per avviare un processo di socializzazione (associazioni, società sportive, gruppi parrocchiali, scout, Centri socio-ricreativi, ecc.) collaborando con essa nei processi di integrazione dei soggetti "difficili";
 - l'offerta di opportunità al minore di essere in contatto con ambienti sani e propositivi della società che spesso diventano anche riferimenti educativi;
 - il collegamento con le famiglie di origine o quelle di appoggio con lo scopo di operare affinché il minore possa ritrovare o creare un suo nuovo equilibrio.
- Gli obiettivi che le attività ed i piani educativi si propongono sono:

A livello Personale:

- la conoscenza di se stessi, del proprio carattere, delle risorse personali e delle proprie potenzialità, nonché delle difficoltà o aspetti problematici della propria persona;
- l'acquisizione e il consolidamento della propria identità attraverso esperienze tese a rafforzare l'accettazione di se stessi e l'autostima;
- la capacità di confrontarsi con adulti significativi che sappiano essere per il minore un valido modello di personalità matura ed equilibrata;
- garantire l'acquisizione di competenze scolastiche attraverso percorsi di recupero, nei casi di grave difficoltà nell'apprendimento;
- la gestione del tempo libero come momento privilegiato di scoperta e sviluppo delle capacità personali
- aiutare il minore a divenire "soggetto autonomo" con facoltà di decidere in merito alle proprie azioni e di esserne responsabile oltre che consapevole.

A livello Sociale :

- la capacità di sapere stare con gli altri, tenendo conto delle esigenze altrui
- la capacità di partecipare ad attività dove è importante l'abilità personale ma è necessaria la collaborazione per il raggiungimento di determinati obiettivi
- il rispetto delle persone, degli orari, delle regole e delle scadenze quotidiane
- l'interiorizzazione delle regole che guidano il vivere civile e lo sviluppo di una motivazione intrinseca nel rispettarle
- la volontà di sapere realizzare un rapporto con la propria famiglia di origine, recuperandolo;
- la gestione delle proprie amicizie

A livello Etico :

- l'acquisizione di una progressiva autonomia personale nel senso di responsabilità ed impegno;
- la capacità di attenzione e di partecipazione verso chi vive esperienze di povertà e di emarginazione;
- l'accettazione dei limiti della propria condizione umana, nello sforzo costante di migliorarsi elaborando i propri fallimenti e tenendo conto dell'esperienza comune

L'inserimento del minore prevede una fase preliminare di studio del caso da parte degli operatori della struttura, previa documentazione rilasciata dal Servizio Sociale Professionale che fornisce tutti gli elementi necessari per la trattazione del caso : relazione sociale contenente principalmente informazioni sulla storia del minore e sulle dinamiche relazionali relative alla situazione nella quale ha vissuto fino a quel momento, sulle sue caratteristiche di personalità e di comportamento.

Alla relazione scritta segue una riunione di approfondimento alla quale partecipano gli operatori del servizio sociale, gli educatori della comunità ed eventualmente altri operatori dei servizi utili a fornire ulteriori elementi di conoscenza.

Gli interventi educativi personalizzati sui minori vengono regolarmente concordati, programmati e verificati dagli operatori della struttura e dal Servizio Sociale comunale, che è affidatario del minore e referente per il Tribunale dei minorenni.

Il Progetto Educativo Individualizzato è finalizzato a garantire la maggior efficacia dell'intervento educativo ed è il documento di riferimento per i suddetti soggetti chiamati, a diverso titolo, a favorire la crescita equilibrata ed il recupero delle capacità e competenze del minore.

Il Progetto, da aggiornare almeno a cadenza annuale, nasce dalla valutazione del contesto familiare, relazionale e ambientale del minore e delle sue problematiche specifiche e può prevedere un lavoro di rete con servizi pubblici e privati.

Il Progetto deve contenere i seguenti elementi, che costituiscono punto di riferimento essenziale per l'educatore che realizza l'intervento:

- ◊ obiettivi, descrizione e tempistica delle singole azioni coerenti con le finalità del Progetto stesso; previsione di durata complessiva dell'intervento;
- ◊ individuazione dell'area di intervento specifica che dovrà essere particolarmente curata dall'educatore e relative attività, figure professionali e non, con le quali l'educatore dovrà collaborare;
- ◊ modalità di coinvolgimento della famiglia, per quanto attuabile, nel concreto perseguitamento degli obiettivi prefissi, al fine di garantire la maggiore efficacia dell'intervento;
- ◊ indicazione delle risorse territoriali potenzialmente attivabili nel lavoro di rete e modalità di coinvolgimento (Scuola, Agenzie educative o luoghi di socializzazione presenti sul territorio, ecc.);
- ◊ modalità, tempistica e indicatori per il monitoraggio periodico e la verifica del progressivo raggiungimento degli obiettivi del Progetto Educativo Individualizzato.

Gli operatori coinvolti nel caso si riuniscono periodicamente per verificare l'efficacia del programma educativo intrapreso ed apportare eventuali modifiche.

La strategia di intervento è quella di impegnarsi in una relazione educativa per aiutare il minore a divenire "soggetto autonomo" con facoltà di decidere in merito alle proprie azioni e di esserne responsabile oltre che consapevole.

Art. 10) Copertura assicurativa

Il contraente è tenuto a provvedere alla copertura assicurativa della struttura, degli ospiti e degli operatori della Comunità, volontari e non, contro gli infortuni che questi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività della Comunità nonché di una polizza di responsabilità civile verso terzi. L'Amministrazione Comunale non assume a proprio carico responsabilità ed oneri per danni derivanti dall'attuazione di attività oggetto della presente convenzione.

Art. 11) Corrispettivi

Per il servizio di cui alla presente convenzione (anni tre), il Comune prevede un costo complessivo presunto di €.720.094,35, così distribuito:

- a)** un rimborso delle spese di gestione calcolate in base agli oneri fissi a carico del contraente, quali: spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo della struttura, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti, ammontanti a €.1.453,46 (salvo nuove rideterminazioni da parte della Regione) fissi mensili per ogni posto convenzionato;
- b)** una retta giornaliera pro-capite di mantenimento di €.25.389 (fino ad un massimo di 330 presenze annue per minore, salvo nuove rideterminazioni da parte della Regione), per ogni giornata di effettiva presenza del minore in Comunità. Detto importo è comprensivo del sussidio giornaliero pro-capite che il contraente è tenuto a corrispondere al minore e che ammonta ad €.1,50 se di età compresa fra gli 8 ed i 13 anni e ad €.2,00 se di età compresa fra i 14 e i 18 anni, con lo scopo di consentire ai ragazzi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

Gli oneri di cui ai superiori punto a) e b) sono annualmente adeguati in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, ecc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

L'affidamento triennale è subordinato all'erogazione dei finanziamenti regionali necessari per la gestione della Comunità alloggio.

Il pagamento del corrispettivo, sarà effettuato in rate mensili posticipate, previa verifica della disponibilità di cassa da parte del Comune di Ragusa, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, recante l'attestazione del Responsabile del Procedimento relativa alla regolare esecuzione del servizio, supportate da:

- ◊ un elenco nominativo degli ospiti e le relative presenze giornaliere, con le modalità che ne rispettino la riservatezza
- ◊ una dichiarazione attestante il rispetto del contratto di lavoro per gli operatori con rapporto di lavoro subordinato

Gli interessi potranno essere applicati, su richiesta, non prima che siano decorsi 120 giorni dalla data di ricezione di regolare fattura.

Con l'importo di cui ai precedenti commi il contraente si intende compensato di qualsiasi sui onere e pretendere dall'Amministrazione Comunale per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno corrisposti al contraente nei modi e nei termini indicati al precedente art. 11).

Il Legale rappresentante:

- è obbligato ad utilizzare un conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dalla presente convenzione, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n. 15 del 20/11/2008 e dell'art. 3 della L. n.136 del 13/8/10.
- si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative al presente contratto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico con l'obbligo di riportare per ogni transazione il CUP

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la risoluzione del contratto.

Art. 13) Sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Il contraente è tenuto a presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.

Il contraente è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" D.Lgs. 81 del 09/04/08 e successive

modificazioni nonché normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione. Il contraente è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del (D.U.V.R.I.) Documento di Valutazione dei rischi da interferenze, previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività del Servizio nelle modalità e luoghi come previsto dal presente contratto, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.

Qualora il personale del contraente rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e il Dirigente del Settore Servizi Sociali.

Il contraente si impegna a comunicare in forma scritta le informazioni riferiti a:

- Nominativo del Datore di Lavoro
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori
- Nominativo del Medico competente;
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;
- Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro
- Dotazioni di protezione individuale;
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza

Art. 14) Tutela della privacy

Il contraente, nell'ambito della gestione del servizio è tenuto a rispettare quanto prescritto dal decreto legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi del D.L.vo n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione della Comunità Alloggio. Il contraente, in quanto affidatario del servizio è Responsabile esterno del trattamento dei dati indicando la sig.ra Raffaella Cannizzo, quale Responsabile del Trattamento dati, in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

La predetta Responsabile:

- ◊ opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
- ◊ attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- ◊ è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo n. 196/03, fornendo loro le relative istruzioni;
- ◊ consegna all'Amministrazione Comunale, copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- ◊ provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. L.vo n. 196/03.

Il contraente, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precise ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:

- ◊ i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento del servizio affidato e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- ◊ il contraente dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- ◊ è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- ◊ è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- ◊ i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento;

A tale fine il contraente si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'Ente contraente trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque il contraente sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Art. 15) Verifica e la valutazione

Il Comune si riserva la facoltà di visitare la Comunità Alloggio in qualsiasi momento a mezzo del proprio Servizio Sociale Professionale Comunale. La verifica e la valutazione sul servizio in oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dal Comune, che ha facoltà di effettuare la verifica sul servizio rispetto ai seguenti ambiti:

Organizzativo strutturale del servizio	<ul style="list-style-type: none"> - orari; - igiene dei luoghi; - igiene, pulizia e idoneità dei mezzi di trasporto
Organizzativo del personale	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto degli standards del personale; - Rispetto degli orari di lavoro; - Assunzione di comportamenti professionalmente corretti; - Capacità degli operatori di lavorare in team; - Grado di motivazione e coinvolgimento degli operatori nelle attività della Comunità.
Organizzativo Delle attività	<ul style="list-style-type: none"> - Rispondenza delle attività agli obiettivi indicati dai piani d'intervento educativi; - Grado di coinvolgimento dei minori alle attività della Comunità Alloggio.

La valutazione complessiva riguarderà l'ambito organizzativo del servizio e in particolare la rispondenza tra gli obiettivi fissati e i risultati raggiunti.

Qualora in sede di verifica dovessero riscontrarsi inadempienze da parte del contraente, il Settore X procederà alla immediata contestazione formale dei fatti rilevati invitandolo a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.

Nel caso in cui il contraente non adempia a tale incombenza o nel suddetto termine fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, l'Amministrazione comunale, su proposta del Settore, potrà disporre a titolo di penale una sanzione pecuniaria che può oscillare da €.100,00 a €.700,00 per ogni inadempienza. Alla terza contestazione che abbia determinato l'applicazione di una qualsiasi penalità nel corso del

contratto determina la risoluzione di diritto del contratto stesso salvo ogni conseguenza di legge, oltre al risarcimento dei danni.

Si verificherà la risoluzione di diritto, salvo comunque il risarcimento del danno, dopo la contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale cui non abbia fatto seguito la rimozione dell'inadempienza entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione del Comunità Alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la struttura ed il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudicano il raggiungimento delle finalità educativo/assistenziali del servizio medesimo
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 16) Durata

La presente convenzione ha durata di anni tre: dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, semprecchè la Regione Sicilia continui ad erogare il finanziamento necessario al funzionamento della struttura.

L'Amministrazione comunale si impegna a comunicare in tempo utile, l'eventuale sospensione del servizio dovuta alla mancata disponibilità finanziaria.

Art. 17) Obblighi del contraente e Responsabilità

Il contraente si obbliga :

- a)** a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;
- b)** ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di personale che risulti:
 - b.1)** in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
 - b.2)** non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/98 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
 - b.3)** in possesso della certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto di minori;

Il contraente, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza è Titolare del Trattamento dei dati di cui ai precedenti punti b.2) e b.3) e custodisce direttamente la documentazione contenente la relativa banca dati ed è responsabile della veridicità delle informazioni rispetto al Comune di Ragusa procedendo a trasmettere all'Amministrazione esclusivamente gli atti e documenti a comprovare i requisiti di cui al punto **b.1)**;

- c)** a svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri strumenti, beni mobili e immobili, e di un autonomo parco mezzi garantendo altresì l'utilizzo di mezzi e strumenti in regola con le vigenti normative, dotati di idonee coperture assicurative;
- d)** ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio stesso;
- e)** ad operare con il numero di educatori, come indicato nella presente convenzione, idonei ad operare con modalità che assicurino il progressivo perseguitamento degli obiettivi contenuti nel Progetto Educativo Individualizzato del minore e l'efficacia dell'intervento educativo, nonché di altro personale.
- f)** a comunicare, entro i cinque giorni successivi alla stipula della convenzione ovvero al momento di sostituzioni che si dovessero rendere necessarie ed inevitabili, l'elenco nominativo del personale in rapporto di lavoro subordinato e di collaborazione, la relativa qualifica e curricula;

- g) a sostituire il personale assente, per un periodo superiore a 10 giorni, entro 48 ore, informando di detta sostituzione, il Coordinatore Tecnico del Comune;
- h) a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo il percorso educativo intrapreso e la continuità del progetto individuale, di evitare possibili regressioni o rifiuti da parte del minore e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;
- i) a comunicare il nominativo del Referente del servizio
- j) a far conoscere ad ognuno degli operatori del Servizio "Comunità Alloggio Minori" :
 - ◊ Finalità, metodologie di lavoro, articolazioni organizzativa del Servizio;
 - ◊ Funzione e finalità del Progetto Educativo Individualizzato;
- k) ad espletare, per il miglior svolgimento del lavoro educativo, quali modalità formative:
 - ◊ percorsi di autoformazione interni al gruppo di operatori impegnati nel servizio;
 - ◊ incontri di verifica tra il gruppo di educatori, il Referente della Comunità alloggio la Coordinatrice tecnico organizzativa del Servizio per il Comune di Ragusa, almeno con cadenza bimestrale.
- l) a farsi carico della formazione del proprio personale per tutto il periodo di durata dell'affidamento;
- m) a collaborare al monitoraggio sulla efficacia, efficienza ed economicità del servizio effettuato sulla base dei fattori di qualità e secondo la metodologia concordata con l'Amministrazione;
- n) a redigere con cadenza annuale una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e criticità nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall'Amministrazione.

Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione il contraente è tenuto:

- ◊ a dare immediata comunicazione alla Referente Tecnico - organizzativa del Comune, di qualsiasi evento che impedisca temporaneamente o definitivamente, l'attuazione dell'intervento educativo;
- ◊ a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al perseguitamento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio e/o specifici del Progetto Educativo Individualizzato od alla realizzazione delle attività programmate nello stesso, dell'eventuale difficoltà di rapporti tra l'educatore ed il minore e/o la sua famiglia ed in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto della presente convenzione;
- ◊ a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Il contraente è tenuto inoltre a:

- ◊ rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quanto altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;

- ◊ rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. L.vo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ◊ stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi –Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni - per garantire idonea copertura agli operatori, ai minori e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno incluse le fasi "in itinere"; L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inherente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, il contraente risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidatario;
- ◊ coinvolgere, attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione ed organizzazione, personale volontario inteso come supporto e mai in sostituzione dei lavoratori;
- ◊ rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario, tirocinante e/o in servizio civile;
- ◊ garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

Il contraente solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

Il Comune di Ragusa è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solidi, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

- o)** a pubblicare alla fine di ogni esercizio finanziario apposito "bilancio sociale" da trasmettere al Comune di Ragusa per la pubblicazione a mezzo canali di comunicazione
- p)** di redigere una "carta dei servizi" come previsto dall'art. 13 della L.328/00;
- q)** alla esposizione del Logo del Comune di Ragusa, nei locali, nelle locandine, nei volantini e targhette di qualsivoglia attività che la Comunità Alloggio effettua sia all'interno che all'esterno.

Art. 18) Controlli e le verifiche

L'Amministrazione comunale è tenuta alla verifica della regolarità retributiva e contributiva. Al momento della sottoscrizione del contratto, il contraente è tenuto a presentare apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/00, nella quale attesta l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e, laddove sottoscritti, dei contratti decentrati ed integrativi vigenti.

In riferimento alla regolarità contributiva, il contraente deve consegnare all'Amministrazione al momento della sottoscrizione della presente convenzione ed in seguito, ogni sei mesi ed entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, copia di idonea documentazione attestante il regolare versamento dei contributi; in ogni caso, l'Amministrazione potrà in qualunque momento, richiedere a corredo di ogni fattura mensile, la consegna di copia del modello DURC che il contraente è tenuto a presentare.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:

- ◊ verifiche semestrali dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
- ◊ verifiche operative, con il coinvolgimento diretto della Comunità alloggio, finalizzate a valutare l'azione degli operatori impegnati nel servizio, in termini di efficienza ed efficacia.
- ◊ verifiche disposte in qualsiasi momento dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo al contraente.

Alla Comunità è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

Art. 19) Recesso della convenzione

Il Comune si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di gravi o reiterate inadempienze da parte della cooperativa, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto e sospendere cautelativamente la liquidazione dei compensi pattuiti. In tali casi il Comune di Ragusa procederà a contestare motivando l'addebito relativo alle infrazioni a mezzo raccomandata A.R. - Il contraente potrà presentare deduzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 20) Spese contrattuali e obbligo di cauzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione. L'associazione Casa Famiglia Rosetta in quanto ONLUS, non è obbligata al deposito cauzionale, ai sensi della Circolare regionale n. 17 del 04.12.02 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D. L.vo 460/97

Art. 21) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso della convenzione, comunque attinenti al servizio di cui alla presente convenzione.

Art. 22) Foro competente

Per eventuali controversie è competente il Foro di Ragusa.

Art. 23) Le parti eleggono domicilio speciale in Ragusa presso la casa comunale.

Richiesto io Segretario Generale ricevo la presente convenzione che pubblico dandone lettura alle parti, che lo dichiarano conforme alla volontà espressami. Scritto a dattilografia da persona di mia fiducia in pagine _____ e righi _____ fin qui della di carta, viene firmata dalle parti e da me Segretario Generale.

Il Dirigente del Settore X _____

Il Legale rappresentante dell'Associazione _____

Il Segretario _____

Generale